

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

L'Agenzia per la Coesione Territoriale (di seguito denominata "Agenzia"),
con sede in via Sicilia, 162/c, 00187 - Roma, (Codice Fiscale N.
97828370581) rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Maria Ludovica
Agrò, domiciliata per la carica presso la sede **dell'Agenzia**

e

L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (di seguito denominato INFN) con se-
de legale in Via Enrico Fermi, 40, 00044 Frascati (RM), (Codice Fiscale N.
84001850589) - rappresentato dal Presidente Prof. Fernando Ferroni, domici-
liato per la carica presso la sede **dell'Istituto**
di seguito definite "**Parti**"

per

l'attivazione di un programma di collaborazione finalizzato al rafforzamento
dei sistemi innovativi regionali e nazionali e allo sviluppo delle attività colla-
borative tra sistema della ricerca e sistema dell'industria, in coerenza con gli
obiettivi della politica di coesione 2014 – 2020 e di Europa 2020 con riferi-
mento a ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione.

PREMESSO CHE

- con L. 125 del 30 ottobre 2013 (di conversione del decreto – legge 31 ago-
sto 2013 n. 101) art. 10 "*misure urgenti per il potenziamento delle politiche
di coesione*" è stata istituita l'**Agenzia per la coesione territoriale**, con i se-
guenti compiti:

- operare il monitoraggio sistematico e continuo dei programmi operativi e
degli interventi della politica di coesione, anche attraverso specifiche attività

	di valutazione e verifica;	
	<ul style="list-style-type: none"> • accompagnare, sostenere ed assistere le Amministrazioni nell'ambito della gestione delle risorse nazionali e comunitarie destinate all'attuazione della politica di coesione; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficacia dei progetti; • promuovere la programmazione degli investimenti pubblici e degli incentivi finanziati con i Fondi Strutturali e di Investimento Europei e la loro attuazione; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • produrre analisi delle tendenze economiche territoriali e dei flussi finanziari per lo sviluppo, contribuendo all'elaborazione dei documenti economici e programmatici del Governo; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • disegnare e sostenere progetti di modernizzazione e di rafforzamento della capacità istituzionale delle Amministrazioni. 	
	<p>- Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), è Ente pubblico nazionale di ricerca a carattere non strumentale vigilato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e ha autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168 e dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.</p>	
	<p>L'Istituto promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e il mondo dell'impresa (art.2, comma 1, D. Lgs. 213/2009) nel rispetto dei principi di cui all'articolo 8, comma terzo, della legge 9 maggio 1989 n. 168 dell'articolo</p>	

13 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 e nel rispetto della Carta

Europea dei Ricercatori, adottata dall'Istituto nel dicembre 2005.

Nel perseguimento della propria missione l'Istituto:

- promuove e partecipa a collaborazioni, stipula convenzioni e contratti in materia di studio, ricerca e servizi con enti, società ed imprese pubbliche e private, nazionali, comunitari, stranieri e organizzazioni internazionali;

- partecipa ad organismi scientifici e tecnici dell'Unione Europea, contribuendo alla formazione dell'area Europea della Ricerca, o di altri Paesi o comunque a carattere internazionale, operanti nell'ambito dei settori di sua competenza;

- stipula accordi di collaborazione scientifica con l'industria nell'ambito dei quali può rendere disponibili conoscenze, mezzi strumentali e brevetti;

- promuove, nel rispetto della vigente normativa in materia ed in particolare degli artt. 18 e 23 del D.Lgs. 127/2003, la costituzione e partecipazione a consorzi, fondazioni, società, anche internazionali, stranieri e comunitari, che abbiano come scopo lo sviluppo delle ricerche, la prestazione di servizi ad esse attinenti o il trasferimento e la valorizzazione di conoscenze, nei campi di sua competenza ed in campi interdisciplinari e di interesse applicativo.

CONSIDERATO CHE

- nell'ambito della Programmazione 2014-2020 è destinato al settore della ricerca e dell'innovazione un ammontare complessivo molto rilevante di risorse a valere sui Fondi strutturali e di investimento europei (SIE);

- gli Obiettivi tematici nn. 1 e 3 dell'Accordo di Partenariato prevedono ri-

	spettivamente “Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione” e “Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura”;	
	- gli obiettivi di Europa 2020, relativi a ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione, richiedono all’Italia un grande sforzo di integrazione strategica ed operativa di tutti i soggetti che concorrono al sistema innovativo nazionale;	
	- la capacità di assorbimento della nuova conoscenza da parte delle imprese risulta limitata ed attribuibile principalmente alla scarsa presenza di personale con alta formazione, soprattutto con competenze scientifico□tecnologiche;	
	- il contesto si appalesa poco favorevole allo sviluppo di imprenditorialità innovativa e tecnologica, anche per la limitata diffusione della formazione orientata all’imprenditorialità tecnologica;	
	- le imprese presentano difficoltà a collaborare tra loro o all’interno di partenariati pubblico□privati su progetti di generazione e condivisione di conoscenza, e ciò si traduce in una distanza tra sistema industriale e della ricerca superiore alla media europea.	
	LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE	
	Art. 1	
	<i>(Premesse)</i>	
	Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa (di seguito denominato "Protocollo").	
	Art 2	
	<i>(Oggetto)</i>	

LA

Con il presente Protocollo, le Parti intendono attivare la più ampia collaborazione finalizzata al rafforzamento dei sistemi innovativi regionali e nazionali e allo sviluppo delle attività collaborative tra sistema della ricerca e sistema dell'industria, in coerenza con gli obiettivi della politica di coesione 2014 – 2020 e di Europa 2020 con riferimento a ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione.

Art. 3

(Ambito di intervento)

L'Agenzia per la Coesione territoriale, al fine di creare una rete di competenze per l'innovazione e di promuovere interventi adeguati per superare le debolezze strutturali del Paese nel settore della ricerca, sostiene i progetti dell'INFN di ricerca e di sviluppo su aree tematiche di rilievo per la realizzazione delle Strategie di *Smart Specialization*, creando le migliori condizioni per la loro attuazione e contribuendo ad individuare i modelli di intervento replicabili.

In particolare, l'Agenzia si impegna:

- o nell'ambito della propria attività di monitoraggio dei Programmi, a segnalare all'INFN gli elementi di maggiore interesse/criticità dei progetti di ricerca e di individuare eventuali innovazioni relative a competenze/processi/ modelli, che possono trovare applicazione anche in altri ambiti e che possa essere utile diffondere a terzi, ivi comprese le Regioni, coerentemente con la logica delle Strategie di *Smart Specialization*;

- o a raccogliere esigenze di assistenza ed accompagnamento delle realtà territoriali con riferimento ad azioni e progetti rientranti nell'ambito di intervento dell'INFN, come stabilito nel presente Protocollo, assicurando attraverso le

proprie strutture il relativo supporto al fine di rispondere con efficacia alle istanze manifestate.

L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, al fine di favorire la diffusione delle applicazioni derivanti dall'attività di ricerca, teorica e sperimentale, che si estende ai campi della fisica subnucleare, nucleare ed astro particellare, affinché abbiano un significativo impatto sulla società, il territorio e il suo tessuto produttivo e costituiscano un importante stimolo per l'innovazione tecnologica del nostro Paese, si impegna:

- o a mettere a disposizione per le finalità del presente accordo, la propria rete di strutture presenti sul territorio e la propria competenza nelle attività di ricerca che si svolgono tutte in un ambito di collaborazione e competizione internazionale e in stretta cooperazione con il mondo universitario italiano (che ha determinato la diffusione capillare sul territorio nazionale), sulla base di consolidati e pluridecennali rapporti;
- o a supportare l'Agenzia nelle attività di analisi e valutazione, anche al fine della predisposizione di modelli di intervento e di strumenti di interesse diffuso degli attori della ricerca e del sistema delle imprese;
- o a mettere a disposizione personale qualificato per partecipare alle attività avviate dall'Agenzia anche attraverso la partecipazione a gruppi di lavoro o ad eventi da quest'ultima organizzati.

Art. 4

(Modalità operative)

L'Agenzia e l'INFN si impegnano a definire, entro 60 gg. dalla firma del presente Protocollo, un Piano di attività biennale.

Nell'ambito del Piano di attività l'Agenzia e l'INFN individuano le rispettive

Strutture da coinvolgere nelle attività, con indicazione dei referenti tecnici e amministrativi per l'attuazione del Protocollo.

Art. 5

(Durata)

Il presente Protocollo ha la durata di due anni a partire dalla firma dello stesso ed è eventualmente rinnovabile.

In caso di rinnovo, l'Agenzia e l'INFN si impegnano a definire nei successivi 60 giorni un nuovo Piano di attività.

Art. 6

(Riservatezza)

Le Parti si impegnano al reciproco rispetto della massima riservatezza sui dati e/o informazioni, non ritenuti di dominio pubblico di cui sono venute in possesso durante la collaborazione.

Art. 7

(Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'attività di collaborazione in qualunque modo riconducibili al presente Protocollo d'Intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dalla legge.

Art. 8

(Oneri Finanziari)

Le parti si danno reciprocamente atto che gli oneri derivanti dalle attività contemplate per ciascuna di esse nel presente Protocollo faranno carico a ciascuna di esse nel proprio ambito di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto



Roma, li

Per

Per

l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare l'Agenzia per la Coesione Territoriale

Il Presidente

Il Direttore Generale

Prof. Fernando FERRONI*

Dott.ssa Maria Ludovica AGRO**

(*)Il presente Protocollo d'Intesa è sottoscritto in forma digitale ai sensi dell'art 15, comma 2-bis della L. 241/90.

